

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE

2020 - 2022

INTRODUZIONE

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.Lgs.118/2001, e dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile, cosiddetto armonizzato, avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, la quale consiste in una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La Nota Integrativa arricchisce il Bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

Per la redazione della nota integrativa allegata al bilancio di previsione, il principio contabile stabilisce solo un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

- e) le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi, nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

*CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE
PREVISIONI*

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L., all'art. 151 comma 1, individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020-2022 sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili, che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Per quanto riguarda le previsioni di entrata, si sottolinea che il bilancio di previsione 2020-2022 è stato predisposto sulla base della quota consortile di € 32,00 ad abitante come da deliberazione di Assemblea n. 30 del 18/12/2019 ad oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSORTILE PRO-CAPITE.

Per quanto riguarda il Fondo Regionale la previsione è stata predisposta pari alle assegnazioni ricevute per l'anno 2019 e per quanto afferente gli ulteriori trasferimenti in sostanziale conformità di andamento, come previsto dalla Legge regionale 1/2004, art. 35, c. 6 "Le risorse finanziarie di parte corrente";

Per ciò che riguarda la spesa:

a) per la parte corrente si è tenuto conto delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, o comunque in continuità con quelle sostenute in passato, e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, in ordine all'assolvimento del mandato istituzionale secondo quanto disposto dallo Statuto e nel rispetto degli adempimenti normativi previsti per i Consorzi socio-assistenziali.

b) sull'esercizio 2020 è stata stanziata la spesa in conto capitale pari a € 12.000,00 coperta interamente da Entrata Corrente, alla Missione 1 – Programma 11 Altri Servizi Generali - Acquisto di Hardware.

Con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al D.Lgs. 118/2011 vengono definiti ulteriori principi contabili definiti “applicati”, che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all’art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Si riportano di seguito le composizioni del fondo crediti dubbia esigibilità del triennio 2020-2022:

ESERCIZIO 2020

Percentuale di accantonamento obbligatorio al fondo: 95%

Percentuale di accantonamento effettiva a bilancio: 100 % importo accantonato € 8.501,56

ESERCIZIO 2021

Percentuale di accantonamento obbligatorio al fondo: 100%

Percentuale di accantonamento effettiva a bilancio: 100% importo accantonato € 7.251,26

ESERCIZIO 2022

Percentuale di accantonamento obbligatorio al fondo: 100%

Percentuale di accantonamento effettiva a bilancio: 100% importo accantonato € 7.663,62

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

La legge di bilancio n. 145 del 2018 introduceva, nella sua versione originaria, una sostanziale novità a decorrere dall'esercizio 2020: il fondo di garanzia dei debiti commerciali.

I commi 859-863 dell'art. 1 disciplinano tale accantonamento, da calcolarsi in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa iscritti a bilancio di previsione per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

L'iscrizione di tale accantonamento è obbligatoria nel caso in cui

- l'ente presenti nell'anno precedente un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento è pari:

al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del penultimo anno precedente e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. L'Ente che, seppur trovandosi in questa fattispecie, ma che alla fine dell'anno precedente presenti uno stock di debito scaduto non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno, non è comunque tenuto ad accantonare il fondo di garanzia.

- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al D.Lgs 33/2013 (anche in questo caso l'obbligo di accantonamento è pari al 5%).

La legge 160/30.12.2019 (Legge di bilancio 2020) è da ultimo intervenuta a modificare le succitate disposizioni, posticipando al 2021 la decorrenza dell'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia

debiti commerciali: l'ente ha pertanto ritenuto di non iscrivere tale fondo tra le previsioni di bilancio.

*ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE*

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto. Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
2020 per il Bilancio Anno 2020-2022)**

(Anno 2019-

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	574.248,79
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	9.947,04
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	8.639.560,92
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	8.278.949,24
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	944.807,51
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	944.807,51

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	32.960,33
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	16.349,37
	B) Totale parte accantonata	49.309,70
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	9.141,30
	Vincoli derivanti da trasferimenti	833.928,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	843.069,30
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	52.428,51
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

In particolare

- la parte accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (principio 3.3)
2. fondo rinnovo contrattuali (fondi spese e rischi), comprensivo delle parti accantonate riferite agli esercizi 2018 e 2019 con riferimento al CCNL del personale Dirigente e non dirigente;

- la parte vincolata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. un importo per vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, riferito alla quota relativa al fondo per la contrattazione decentrata, che nel corso del 2019 è stato costituito;

2. un importo per vincoli derivanti da trasferimenti ricevuti, principalmente, dalla Regione Piemonte

d.d. 1817 del 19/12/2019 € 143.391,36 Fondo

d.d. 1277 del 17/9/2019 € 4.944,73 Centri Famiglia

d.d. 1927 del 24/12/2019 all. A € 467.981,72 FNA Anziani (dgr 39)

all B € 160.013,47 FNA Disabili (dgr 56)

d.d. 1578 del 20/11/2019 € 754,36 Benefici a sostegno Adozioni di minori

d.d. 1714 del 11/12/2019 € 787,08 Benefici a sostegno Adozioni di minori

€ 439,34 Benefici a sostegno Adozioni di minori

Assegnazione Progettazione FAMI € 10.224,44

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati

da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Non è stata prevista la quantificazione del FPV in sede di redazione del bilancio di previsione in quanto sarà oggetto di specifica determinazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Nel bilancio 2020-2022 sono previste spese di investimento per un totale di € 12.000,00, coperte interamente da Entrata Corrente, alla Missione 1 – Programma 11 Altri Servizi Generali - Acquisto di Hardware.

*GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI
ALTRI SOGGETTI*

Non ricorre la fattispecie.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Nel bilancio 2020-2022 non sono previsti oneri derivanti da alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Non ricorre la fattispecie.

Borgomanero 25.02.2020

Il Direttore/Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Frascoia